

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 1 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*



**REGOLAMENTO INTERNO CHE
DISCIPLINA LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E
L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PERSONE CON ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 2 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

SOMMARIO

1. PREMESSE E SCOPO.....	3
2. LEGISLAZIONE APPLICABILE	3
3. DEFINIZIONI.....	4
4. DESTINATARI	7
5. VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI.....	8
6. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	8
7. COMUNICAZIONE SELETTIVA.....	10
8. EVENTI SIGNIFICATIVI	11
9. RUMORS.....	12
10. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
11. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	14
12. SANZIONI.....	19
13. ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	23
14. MODIFICHE	26
ALLEGATI.....	27
Allegato B.....	27
Allegato A.....	28

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

1. PREMESSE E SCOPO

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (il "**Regolamento sugli Abusi di Mercato**" o "**MAR**") e all'art. 1, C1, del Codice di Corporate Governance, promosso da Borsa Italiana S.p.A ("**Borsa Italiana**"), il consiglio di amministrazione di d'Amico International Shipping S.A. nella sua riunione del 2 marzo 2017, ha adottato il presente regolamento interno (di seguito il "**Regolamento**") volto a prevenire l'abuso di Informazioni Privilegiate, la manipolazione di mercato e il tentativo di abusare di Informazioni Privilegiate o di manipolare il mercato.

Il Regolamento disciplina il trattamento delle Informazioni Privilegiate in relazione alla gestione interna e alla comunicazione esterna di documenti e informazioni riguardanti d'Amico International Shipping S.A.

Il presente Regolamento non disciplina la gestione della pubblicità e delle informazioni commerciali, che sono divulgate tramite metodi diversi da quelli indicati nel Regolamento.

2. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione:

- (a) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il "**MAR**" o "**Regolamento sugli Abusi di Mercato**");
- (b) del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 347/2016 del 10 marzo 2016 della Commissione europea; del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1055/2016 del 29 giugno 2016 della Commissione Europea;
- (c) delle disposizioni sulla divulgazione di informazioni societarie previste dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), di attuazione delle disposizioni sugli emittenti del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), nella versione in vigore;
- (d) delle disposizioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana;
- (e) delle disposizioni sulla divulgazione di informazioni societarie previste dalle regole dei mercati

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 4 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

organizzati e gestiti da Borsa Italia approvate durante la riunione di Borsa Italiana del 21 dicembre 2006 e dalla Consob con delibera n. 15786 del 27 febbraio 2007 (il "**Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.**" o "**Regolamento Borsa**"), modificate dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana del 17 marzo 2016 e con la delibera Consob n. 19600 del 4 maggio 2016, e relative istruzioni (di seguito le "**Istruzioni**").

3. DEFINIZIONI

In aggiunta alle eventuali condizioni definite in altri articoli del presente Regolamento, i termini indicati in maiuscolo e non definiti in altro modo hanno il significato ad essi attribuito dal presente articolo.

Amministratore Delegato: indica l'amministratore delegato della Società.

Azioni: indica le azioni della Società ammesse alla negoziazione sul mercato di Borsa Italiana.

Circolari CSSF: Le circolari CSSF emesse di volta in volta e applicabili alla divulgazione di Informazioni Privilegiate.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società.

CONSOB: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'autorità pubblica di vigilanza dei mercati finanziari italiani.

CSSF: indica la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità di vigilanza lussemburghese dei mercati finanziari.

Controllate: indica le controllate della Società ai sensi della Legge lussemburghese sulle società del 10 agosto 1915 e successive modifiche.

Contratto di Servizi: indica qualsiasi contratto tra un Fornitore di Servizi (in qualità di fornitore) e la Società (in qualità di acquirente) per la fornitura di servizi essenziali e funzioni aziendali come, a titolo di esempio: servizi di contabilità, fiscalità, finanziari e di cassa, servizi ITC, servizi legali e di sviluppo commerciale, servizi di consulenza sui marchi commerciali.

Direttore Finanziario: indica il direttore finanziario della Società.

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Dipendenti: indica i dipendenti della Società, o delle sue controllate, o di un Fornitore di Servizi che non rientra tra i Soggetti Rilevanti.

Divisione: indica la divisione della Società responsabile di un'unità organizzativa/una funzione aziendale (ad esempio la divisione legale, la divisione finanziaria, ecc.) o l'unità organizzativa/la funzione aziendale esercitata da un Fornitore di Servizi.

Elenco delle Persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate: indica l'elenco di tutte le persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate della Società.

eMarket SDIR/eMarket STORAGE: Indica il meccanismo ufficiale adottato dalla Società per la corretta divulgazione al pubblico, l'archiviazione e lo stoccaggio delle Informazioni Privilegiate in Italia.

Società: d'Amico International Shipping S.A.

Eventi Significativi: ha il significato definito nell'articolo 8 del presente Regolamento.

Fornitore di Servizi: indica una società che non è una Controllata e che fornisce servizi e/o funzioni aziendali alla Società conformemente ai termini e alle condizioni di un Contratto di Servizi

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata: ai sensi dell'articolo 7 del MAR, si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un'informazione si considera avere carattere preciso:

a) se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e

b) se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Per “informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati” s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una “tappa intermedia” in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nell'articolo 7 del MAR riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Investor Relator: indica la persona responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti della Società.

MAR o Regolamento sugli Abusi di Mercato: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Manager: indica la persona responsabile di ogni Divisione che, in virtù della funzione esercitata e/o dei servizi forniti è a conoscenza delle Informazioni Privilegiate della Società.

OAM: Borsa di Lussemburgo, il meccanismo ufficiale lussemburghese prescelto dalla Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

Presidente: indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Soggetto Delegato: Il soggetto incaricato dei seguenti compiti:

- a) far rispettare i regolamenti in vigore e le norme riguardanti la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) procedere immediatamente alla modifica (registrazione, aggiornamento o chiusura) dell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate esclusivamente sulla base della richiesta ricevuta dal Presidente, dal Direttore Finanziario, dall'Amministratore Delegato o dal Manager

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

- di volta in volta coinvolto;
- c) informare le persone iscritte sull'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro registrazione e di qualsiasi altro aggiornamento significativo, nonché degli obblighi inerenti all'accesso alle Informazioni Privilegiate e in merito alle sanzioni previste per i reati di cui al Titolo I-bis Parte V del TUF o in caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate, conformemente alle leggi applicabili;
 - d) creare e mantenere archivi dei documenti in relazione alla tenuta dell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
 - e) collaborare con le autorità giudiziarie e di vigilanza in caso di richiesta di dati e ispezioni.

Soggetto Rilevante: indica una persona interna alla Società che sia:

- i. un membro dell'organo amministrativo, di gestione o di supervisione della Società; o
- ii. un dirigente senior che non sia un membro degli organi di cui al punto (a) e i dipendenti autorizzati ad accedere alle Informazioni Privilegiate riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società e con il potere di prendere decisioni direttive in grado di influire sugli sviluppi futuri e sulle prospettive commerciali della Società che nel rispetto del ruolo che ricoprono partecipano alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, in relazione a tutte le Informazioni Privilegiate riguardanti la Società;
- iii. una persona di cui ai punti i) e ii) all'interno di una Controllata.

Valori Mobiliari: indica i valori mobiliari della Società ammessi alla negoziazione su Borsa Italiana.

4. DESTINATARI

I destinatari del presente Regolamento saranno i Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i Manager (di seguito collettivamente i “**Destinatari**”).

La Società prevede misure adeguate volte a garantire che le sue Controllate e i Fornitori di Servizi le forniscano tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dall'articolo 17 del MAR al fine della comunicazione immediata al pubblico delle

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società.

5. VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI

I Soggetti Rilevanti all'interno della Società e delle sue Controllate devono immediatamente informare il Presidente o il Direttore Finanziario o l'Amministratore Delegato in merito a tutte le informazioni relative alla Società che considerano essere potenziali Informazioni Privilegiate o Eventi Significativi e dei quali sono venuti a conoscenza per ragioni lavorative o legate allo svolgimento dell'attività professionale ovvero in virtù dell'esercizio delle loro funzioni.

Allo stesso modo, ai Dipendenti è richiesto di comunicare al loro Manager le informazioni che considerano essere potenziali Informazioni Privilegiate o gli Eventi Significativi e le circostanze di cui vengono a conoscenza in ragione del loro lavoro.

La valutazione della natura privilegiata delle informazioni e, pertanto, della necessità di procedere alla comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, può essere svolta alternativamente dal Presidente dal Direttore Finanziario, dall'Amministratore Delegato o dal Manager di volta in volta coinvolto. Essi sono assistiti dall'Investor Relator affinché la divulgazione avvenga tramite il meccanismo appropriato.

I meccanismi e le procedure per la divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e degli Eventi Significativi dovrà avvenire conformemente alla procedura adeguata adottata dalla Società.

6. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La gestione interna delle Informazioni Privilegiate dovrà essere coerente con le seguenti regole:

- a) il Manager responsabile di ciascuna divisione dovrà garantire che le Informazioni Privilegiate siano rese note solo ai dipendenti dell'unità organizzativa che "necessitino di conoscerle" per svolgere i loro compiti professionali, i quali dovranno essere identificati e registrati nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del presente Regolamento;
- b) le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Privilegiate dovranno essere informate dal Manager responsabile della loro unità organizzativa della loro registrazione nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate tramite una comunicazione che specifichi gli

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 9 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate e le sanzioni previste in caso di divulgazione non autorizzata o uso improprio di tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i Manager in possesso di Informazioni Privilegiate non sono autorizzati a rivelare, divulgare o comunicare in qualsiasi modo tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle a cui abbiano la necessità di comunicarle per svolgere le loro funzioni all'interno della Società o del Gruppo.

Gestione dei documenti

Le copie cartacee dei documenti contenenti le Informazioni Privilegiate dovranno essere archiviate in appositi raccoglitori e tenute dal dirigente responsabile dell'unità organizzativa/funzione aziendale, con l'esplicita indicazione del loro carattere riservato, come ad esempio la dicitura “*documento riservato*”.

Al termine del periodo di gestione delle informazioni, o al momento della comunicazione ovvero qualora la rilevanza di informazioni decada, i documenti presenti nei raccoglitori saranno archiviati conformemente alle procedure previste dalla Società.

I documenti su supporti digitali (file in formato elettronico) saranno archiviati nelle cartelle del computer con accesso riservato solo alle persone autorizzate.

I supporti che contengono Informazioni Privilegiate (copie cartacee, file digitali, ecc.) dovranno essere tenuti in locali chiusi o che possono essere chiusi a chiave sotto la responsabilità della persona che li detiene in modo che l'accesso venga consentito solo alle persone autorizzate.

In caso di perdita accidentale o di furto di documenti riservati, i destinatari degli stessi dovranno immediatamente informare alternativamente il Presidente, il Direttore Finanziario, l'Amministratore Delegato ovvero il Manager di volta in volta coinvolti, che determinerà se divulgare pubblicamente le informazioni come previsto dall'art. 17 del MAR.

Gestione delle mail

Sotto la responsabilità della persona responsabile di ogni Divisione, tutti i Destinatari si impegnano a rispettare le seguenti regole di gestione della corrispondenza (copie cartacee, strumenti elettronici)

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 10 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

contenente Informazioni Privilegiate:

- c) assicurarsi che tutte le lettere, i pacchi, gli imballaggi ecc. contenenti le suddette Informazioni Privilegiate riportino nell'indirizzo il riferimento del destinatario e la dicitura "riservato/personale";
- d) assicurarsi che il messaggio inviato tramite dispositivi elettronici venga spedito/ricevuto tramite una casella di posta a cui possono accedere solo le persone identificate e autorizzate a venire a conoscenza delle informazioni specifiche contenute nel messaggio;
- e) assicurarsi che i messaggi inviati loro tramite fax contenenti le suddette informazioni siano spediti al fax dell'unità organizzativa o a un fax situato nelle immediate vicinanze.

7. COMUNICAZIONE SELETTIVA

La Società, previo consenso del Presidente o del Direttore Finanziario o dell'Amministratore Delegato o del Manager, può comunicare Informazioni Privilegiate in via confidenziale, alle seguenti persone/società:

- a) consulenti della Società e qualsiasi altra persona coinvolta o potenzialmente coinvolta in questioni di interesse per la Società;
- b) la società di revisione nominata per verificare i conti della Società;
- c) persone giuridiche con cui la Società sta negoziando o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o investimento (inclusi acquirenti potenziali dei propri valori mobiliari o strumenti finanziari);
- d) banche, istituzioni finanziarie e agenzie di rating;
- e) qualsiasi organismo o autorità istituzionale o di regolamentazione (come CSSF, CONSOB, Borsa Italiana).

Prima di comunicare Informazioni Privilegiate la Società dovrà ottenere dalle suddette persone/società una dichiarazione in cui essi si dichiarano consapevoli del fatto di non poter negoziare Valori Mobiliari su Borsa Italiana fino a quando le Informazioni Privilegiate messe a loro disposizione non siano state rese di dominio pubblico e di dover rispettare l'obbligo di riservatezza.

Se la Società ha motivo di ritenere che vi sia stato o vi possa probabilmente essere inadempimento

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

dell'obbligo di riservatezza e, in ogni caso, l'inadempimento è tale che se reso noto potrebbe portare a una modifica sostanziale del prezzo dei Valori Mobiliari, le Informazioni Privilegiate devono essere rese pubbliche immediatamente.

L'articolo 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che se adottate escludono l'abuso di Informazioni Privilegiate.

8. EVENTI SIGNIFICATIVI

Gli eventi di seguito elencati, forniti a titolo di esempio non esaustivo e dei quali si deve tenere conto della portata e della natura, possono essere in generale considerati come Eventi Significativi in relazione alla generazione di Informazioni Privilegiate (singolarmente un “**Evento Significativo**”):

- a) integrazione in un settore commerciale o uscita dallo stesso;
- b) dimissione o nomina di amministratori o sindaci;
- c) acquisto o cessione di interessenze, altre attività o filiali della Società;
- d) rifiuto dell'incarico di revisione, rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;
- e) operazioni in capitale o emissione di warrant;
- f) emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
- g) modifica dei diritti derivanti da strumenti finanziari quotati;
- h) perdita di sufficiente importanza per metter a profitto in modo significativo il patrimonio netto;
- i) Fusioni o acquisizione o scissioni per riorganizzazione;
- j) esecuzione, modifiche o conclusione di contratti o accordi;
- k) conclusione di vertenze riguardanti le immobilizzazioni immateriali come invenzioni, brevetti o licenze;
- l) controversie;
- m) modifica del personale strategico della Società;
- n) operazioni su azioni proprie;
- o) avvio di procedure giudiziarie o azioni legali intraprese per l'assoggettamento a procedure fallimentari;

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

- p) operazioni con parti correlate, in seguito a una valutazione approfondita della frequenza, natura e condizioni di mercato.
- q) il bilancio riportato nella relazione annuale civilistica e consolidata, la relazione semestrale, nonché le informazioni e il bilancio che devono essere inclusi nei resoconti intermedi di gestione, qualora tali dati siano comunicati a parti esterne, tranne nel caso in cui tali parti esterne siano vincolate da obblighi di riservatezza e la divulgazione avvenga conformemente ai requisiti di legge e normativi, ovvero non appena essi acquisiscono un sufficiente grado di certezza;
- r) le delibere con cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e il resoconto intermedio di gestione;
- s) danni a o deterioramento di un determinato attivo;
- t) insolvenza dei relativi debitori o fornitori con cui ha concluso un contratto dal valore particolarmente elevato;
- u) verificarsi di eventi risultanti dalla responsabilità dei prodotti o dalla responsabilità ambientale;
- v) costituzione o definizione di un litigio particolarmente importante;
- w) verificarsi di clausole di dissoluzione e liquidazione;
- x) presentazione di istanze, richieste di ammissione o di assoggettamento a procedure di insolvenza.

9. RUMORS

In caso di divulgazione di Eventi Significativi o di Informazioni Privilegiate nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio da parte dei soggetti che ne sono a conoscenza, ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario e contrattuale (“**Rumors**”), di tali informazioni sarà data comunicazione integrale al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

Nel caso in cui tali informazioni siano divulgate nel corso di un assemblea, la notifica dovrà essere effettuata, se necessario, dopo una breve sospensione dell'assemblea.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

La Società dovrà garantire che le Informazioni Privilegiate vengano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e puntuale da parte del pubblico e stoccate in Lussemburgo presso l'OAM e in Italia tramite il circuito eMarket SDIR/eMarket STORAGE.

10. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

La tempestiva divulgazione di Informazioni Privilegiate della Società spetta alternativamente al Presidente, al Direttore Finanziario, all'Amministratore Delegato ovvero al Manager di volta in volta coinvolto, che valuterà l'importanza delle informazioni al fine della loro ulteriore diffusione.

La valutazione della rilevanza ai fini della diffusione al pubblico dovrà avvenire conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e tramite la procedura adottata dalla Società che prevede la redazione e la diffusione di comunicati stampa, in accordo con le persone citate in tali informazioni.

In particolare tali persone valuteranno se le decisioni prese dalla Società e dalle sue Controllate sono conformi alle condizioni previste dal primo paragrafo dell'art. 17 del MAR riguardante la divulgazione tempestiva al pubblico senza formalizzazione eventualmente richiesta dalle Controllate.

La divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate dovrà essere conforme alla normativa primaria e secondaria vigente, tramite la diffusione di comunicati stampa alle condizioni definite dall'art. 17 del MAR e alle sue misure applicative.

I comunicati stampa dovranno essere diffusi tempestivamente (in particolare il Consiglio di Amministrazione dovrà assicurarsi che il comunicato stampa venga normalmente diffuso immediatamente dopo l'approvazione della delibera, se necessario dopo aver sospeso i lavori assembleari).

La Società dovrà postare e mantenere sul proprio sito web, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a divulgare al pubblico. Essa inoltre non potrà combinare la divulgazione delle Informazioni Privilegiate al pubblico con il marketing delle proprie attività.

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

11. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo fatte salve le precedenti lettere a), b) e c).

Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società notifica tale ritardo all'autorità competente e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4 dell'art. 17 del MAR, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al paragrafo 4 dell'art. 17 del MAR e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Ciò include le situazioni in cui i Rumors si riferiscano in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 17 del MAR, quando tali Rumors siano sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza di tali Informazioni non è più garantita.

Considerando che la Società intende limitare a casi eccezionali la divulgazione ritardata al mercato, qualora intenda avvalersi di tale potere dovranno essere rispettate le seguenti regole:

1. la valutazione della necessità di una circostanza importante, che possa consentire un ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società o le Controllate, qualora la

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

decisione non è presa da un organismo collettivo, verrà effettuata dal Presidente o dal Direttore Finanziario o dall'Amministratore Delegato ovvero dal Manager, con il supporto della Divisione che fornisce i servizi legali;

2. la valutazione verrà effettuata conformemente alla normativa primaria e secondaria in vigore e sulla base di tutte le informazioni, i dati e le circostanze disponibili. Tale decisione dovrà essere presa per iscritto, citando le motivazioni e le valutazioni a sostegno della stessa e conservata, debitamente firmata, con gli atti societari;
3. le Informazioni Privilegiate di cui si ritarda la divulgazione devono essere mantenute sotto la più stretta riservatezza; la divulgazione di Informazioni Privilegiate per le quali la Società (e le Controllate) non sono in grado di garantire la riservatezza non può essere oggetto di ritardo e, in particolare:
 - a. l'accesso a tali Informazioni Privilegiate dovrà essere vietato alle persone diverse da quelle che "necessitano di conoscerle" per svolgere i loro compiti professionali, nell'ambito della Società e delle sue Controllate, le quali saranno state preliminarmente identificate e registrate nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
 - b. dovrà essere garantito che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i relativi obblighi e siano consapevoli delle possibili sanzioni in caso di uso improprio o diffusione non autorizzata di tali Informazioni Privilegiate, tramite un promemoria consegnato al momento della registrazione nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

In tutti i casi di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate al mercato, e qualora, conformemente agli standard di legge e normativi, la Società abbia ottenuto un'autorizzazione al riacquisto delle azioni proprie, il Presidente o il Direttore Finanziario o l'Amministratore Delegato dovrà bloccare la negoziabilità di tali azioni proprie fino a quando il mercato riceva la comunicazione delle suddette Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione era stata ritardata a meno che non si rientri nei "safe harbours" di cui alla normativa applicabile; tale blocco dovrà inoltre essere imposto alle negoziazioni di Valori Mobiliari diversi dalle azioni proprie a cui fanno riferimento le suddette

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Informazioni Privilegiate.

In tutti i casi la Società dovrà rispettare l'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016. Più in particolare, al fine di ritardare la divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate conformemente al terzo sotto-paragrafo dell'articolo 17 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società dovrà utilizzare mezzi tecnici che garantiscano l'accessibilità, la leggibilità e l'archiviazione su un supporto durevole delle seguenti informazioni:

(a) le date e ore in cui:

- (i) le Informazioni Privilegiate hanno iniziato ad esistere all'interno della Società;
- (ii) è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione delle Informazioni Privilegiate;
- (iii) la Società dovrebbe divulgare le Informazioni Privilegiate;

(b) l'identità delle persone interne alla Società che hanno la responsabilità di:

- (i) prendere la decisione di ritardare la divulgazione e di stabilire l'inizio del ritardo e la sua probabile fine;
- (ii) garantire il monitoraggio costante delle condizioni che hanno causato il ritardo;
- (iii) prendere la decisione di rendere pubbliche le Informazioni Privilegiate;
- (iv) fornire le informazioni richieste sul ritardo e la spiegazione scritta all'autorità competente;

(c) la prova dell'iniziale adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e di qualsiasi modifica di tale adempimento durante il periodo di ritardo, tra cui:

- (i) le barriere allo scambio di informazioni messe in atto internamente e in relazione a terzi per impedire l'accesso a Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che hanno richiesto tale accesso al fine del normale svolgimento del lavoro, della professione o dei compiti all'interno della Società;
- (ii) le disposizioni messe in atto per divulgare le relative Informazioni Privilegiate non appena possibile qualora la riservatezza non sia più garantita.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

La Società dovrà informare, tramite notifica scritta, le autorità competenti (CONSOB e CSSF) del ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate e fornire ogni spiegazione scritta di tale ritardo tramite gli appositi mezzi elettronici specificati dall'autorità competente:

- CSSF dovrà ricevere la notifica via e-mail al seguente indirizzo: market.abuse@cssf.lu;
- CONSOB dovrà ricevere la notifica tramite PEC inviata a consob@pec.consob.it (se il mittente ha una casella PEC) o via e-mail a protocollo@consob.it (se il mittente non possiede una casella PEC). Per il destinatario deve essere specificata la dicitura “Divisione dei Mercati” e come oggetto “ritardo nella comunicazione MAR”.

La notifica del ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate include le seguenti informazioni:

- (a) l'identità della Società: denominazione o ragione sociale completa;
- (b) l'identità della persona che effettua la notifica: nome, cognome, posizione all'interno della Società;
- (c) I contatti della persona che effettua la notifica: indirizzo e-mail e numero di telefono professionali;
- (d) l'identificazione delle Informazioni Privilegiate rese pubbliche e soggette a ritardo nella comunicazione: titolo della dichiarazione di trasparenza; numero di riferimento nel caso in cui il sistema utilizzato per la diffusione delle Informazioni Privilegiate ne assegni uno; data e ora della divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate;
- (e) la data e l'ora della decisione di ritardare la divulgazione delle Informazioni Privilegiate;
- (f) l'identità di tutte le persone responsabili della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.

A titolo di esempio non esaustivo, conformemente alle Linee Guida al MAR elaborate dall'ESMA sul ritardo nella divulgazione delle informazioni Privilegiate, pubblicate il 13 luglio 2016, per le finalità di cui al punto (a) dell'articolo 17(4) del MAR quanto segue può in generale essere considerato come legittimo interesse degli emittenti che potrebbero subire un pregiudizio dall'immediata divulgazione di Informazioni Privilegiate e da situazioni in cui il ritardo nella divulgazione potrebbe avere l'effetto di

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

fuorviare il pubblico:

- a. l'emittente sta conducendo negoziazioni il cui risultato potrebbe essere pregiudicato dall'immediata divulgazione al pubblico. Tali negoziazioni possono riguardare ad esempio fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori di società, acquisizioni o cessioni dei principali attivi o rami aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- b. la sostenibilità finanziaria dell'emittente è in grave e imminente pericolo, sebbene non rientri nel campo di applicazione della legislazione vigente in materia di insolvenza, e la divulgazione al pubblico immediata delle Informazioni Privilegiate potrebbe seriamente danneggiare gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, pregiudicando la conclusione delle negoziazioni previste per garantire la ripresa finanziaria dell'emittente;
- c. le Informazioni Privilegiate sono relative a decisioni prese o contratti conclusi dall'organo di gestione di un emittente che necessitano, ai sensi della legge nazionale o dell'articolo 5 dello statuto dell'emittente, l'approvazione di un altro organo dell'emittente, che non sia l'assemblea generale degli azionisti, al fine di diventare effettivi, a condizione che:
 - (i) la divulgazione immediata al pubblico delle informazioni prima che tale decisione definitiva possa pregiudicare la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico; e
 - (ii) l'emittente ha predisposto che la decisione definitiva venga presa il prima possibile;
- d. l'emittente ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la divulgazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe pregiudicare i suoi diritti di proprietà intellettuale;
- e. l'emittente sta prendendo in considerazione l'ipotesi di acquistare o cedere una partecipazione importante in un'altra società e la divulgazione di tale informazione potrebbe compromettere l'attuazione di tale progetto;
- f. un'operazione precedentemente annunciata oggetto di approvazione da parte di un'autorità pubblica, il cui ottenimento è subordinato al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi da parte dell'emittente, il quale potrebbe essere penalizzato in tal senso dall'immediata divulgazione di tali requisiti che potrebbe quindi impedire il successo dell'operazione.

Per le finalità di cui al punto (b) dell'articolo 17(4) del MAR, le situazioni in cui il ritardo nella

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

divulgazione delle Informazioni Privilegiate potrebbe avere l'effetto di fuorviare il pubblico includono almeno le circostanze seguenti:

- a. le Informazioni Privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la divulgazione sono sostanzialmente diverse dai precedenti annunci pubblici dell'emittente riguardanti la questione a cui fanno riferimento le Informazioni Privilegiate;
- b. le Informazioni Privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la divulgazione riguardano obiettivi finanziari dell'emittente che potrebbero non essere raggiunti se fossero resi pubblici in anticipo; o
- c. le Informazioni Privilegiate di cui l'emittente intende ritardare la divulgazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, qualora queste ultime siano basate su segnali che l'emittente ha in precedenza inviato al mercato, come interviste, roadshow o qualsiasi altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con la sua approvazione.

12. SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, anche se non riguarda comportamenti direttamente sanzionati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di vigilanza, può costituire un grave danno per la Società in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. L'inadempimento comporta inoltre la possibilità di chiedere un risarcimento per i danni arrecati alla Società e/o al Gruppo.

Ai sensi dell'art. 184 e 187-bis del TUF (abuso di Informazioni Privilegiate), il possesso di Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF da parte di qualsiasi soggetto in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, della partecipazione al capitale della stessa ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio è soggetto ai seguenti divieti:

- a) acquisire, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su Valori Mobiliari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 20 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

della funzione o dell'ufficio;

c) raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni elencate al punto a), sulla base di tali Informazioni Privilegiate.

In caso di violazione dei divieti precedentemente elencati sono previste le seguenti sanzioni: Sanzioni penali

Da due a dodici anni di detenzione e una multa da 40.000 euro a 6 milioni di euro; il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle suddette azioni vietate.

Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti previsti dal Cap. II titolo I-bis del TUF importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a 15 milioni di euro; le sanzioni devono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. La stessa sanzione dovrà essere applicata:

- a chiunque essendo in possesso di Informazioni Privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

di attività delittuose compie taluna delle suddette azioni vietate,

- a chiunque in possesso di Informazioni Privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle suddette azioni vietate.

Nei casi presi in considerazione in precedenza, il tentativo di reato dovrà essere considerato come se tali reati fossero stati commessi.

Sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

La sanzione amministrativa accessoria non dovrà essere inferiore ai due mesi e non superiore ai 3 anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la Consob, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Confisca

In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

In nessun caso gli attivi non posseduti da una delle persone soggette a sanzione amministrativa e finanziaria possono essere oggetto di confisca.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 22 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Responsabilità della Società (ove applicabile)

Ai sensi dell'art. 187-quinquies del D.Lgs. 58/1998, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato, di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capo III del suddetto decreto, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al precedente comma, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate alla lettera a) e b) hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti precedentemente citati, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 231/2001 (caso di esonero di responsabilità).

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, riguardante l'abuso di Informazioni Privilegiate di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capo II del T.U.F., le sanzioni finanziarie dell'ente devono essere comprese tra le quattrocento e le mille Azioni.

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al precedente comma, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente dovrà essere ritenuto responsabile qualora il reato venga commesso da una persona di cui al comma 1, a) e b) dell'art. 187-quinquies del suddetto decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, anche nel caso in cui l'autore della violazione non sia stato individuato, non sia perseguibile o il reato sia estinto per cause diverse dall'amnistia. Sarà sollevato da tale responsabilità l'ente che dimostra

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

di aver esso in atto e applicare in modo efficace modelli direttivi e organizzativi adatti a prevenire che venga commesso il reato.

Sono previste pene amministrative per inadempimento degli obblighi relativi alle Informazioni Privilegiate anche dall'articolo 30 del MAR e dalla legge del Granducato di Lussemburgo del 23 dicembre 2016.

13. ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 18 del MAR, la Società dovrà:

- a) redigere un elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (“**Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate**”);
- b) aggiornare tempestivamente l'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
- c) trasmettere l'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

La Società adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Al fine di rispettare le suddette disposizioni, le persone che figurano nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate dovranno utilizzare il modulo contenuto nell'Allegato A (il “Modulo per l'Accettazione”). I soggetti che sottoscrivono il Modulo per l'Accettazione forniscono irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Regolamento.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

aggiornare l'Elenco di quanti hanno accesso a Informazioni Privilegiate, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto dell'articolo 18 del MAR e la Società conserva sempre il diritto di accesso all'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

L'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate include almeno:

- (a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- (b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- (c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- (d) la data di redazione dell'Elenco.

La Società aggiorna l'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
- (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

La Società conserva l'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina tramite apposita lettera il Soggetto Delegato e il suo sostituto, il quale viene incaricato di mantenere e aggiornare.

L'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate dovrà essere redatto utilizzando il modulo contenuto nell'Allegato B, ai sensi del MAR e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, in formato elettronico per garantire in qualsiasi momento (a) la riservatezza delle informazioni, in particolare garantendo che l'accesso all'Elenco delle Persone che

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

hanno accesso a Informazioni Privilegiate sia limitato ai soggetti chiaramente identificati come appartenenti alla Società o a qualsiasi persona che agisce per proprio conto che necessiti di accedere a tali informazioni per la natura della funzione o posizione che ricopre; (b) l'accuratezza delle informazioni contenute nell'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate; (c) l'accesso all'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e alle sue precedenti versioni. L'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate dovrà essere presentato alle autorità competenti che ne facciano richiesta:

- a CSSF tramite e-mail inviata all'indirizzo market.abuse@cssf.lu;
- a CONSOB tramite PEC inviata a consob@pec.consob.it (se il mittente ha una casella PEC) o via e-mail a protocollo@consob.it (se il mittente non possiede una casella PEC).

L'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate si divide in due parti:

- Parte I, “sezione occasionale”, composta da sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'Elenco ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle Persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata in tale sezione (i cosiddetti “titolari di accesso occasionale”).

L'identificazione delle persone che devono essere inserite nell'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate come “titolari di accesso occasionale” avviene a cura del Presidente o del Direttore Finanziario o dell'Amministratore Delegato ovvero del Manager di volta in volta coinvolto.

- Parte II, “sezione permanente”, contenente dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i cosiddetti “titolari di accesso permanente”). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella Parte II non dovranno essere ripresi nella Parte I dell'Elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Le persone iscritte nella “sezione permanente” non sono anche iscritte nella “sezione occasionale”.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente, il Direttore Finanziario, l'Amministratore

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Delegato o il Manager di volta in volta coinvolto, procedono alternativamente all'identificazione ai fini dell'inclusione nella sezione permanente dell'Elenco delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate delle persone che, per effetto dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale o dei compiti eseguiti, hanno sempre accesso alle Informazioni Privilegiate e il motivo per cui devono accedervi.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'Elenco di quanti hanno accesso a Informazioni Privilegiate, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto dell'articolo 18 del MAR e la Società conserva sempre il diritto di accesso all'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

14. MODIFICHE

Qualora dovesse essere necessario modificare le disposizioni del presente Regolamento in seguito a modifiche delle leggi o normative applicabili (incluse le circolari CSSF), su richiesta delle autorità competenti o rese necessarie dall'applicazione dell'esperienza o dalle pratiche di mercato, il presente Regolamento può essere modificato alternativamente dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dal Direttore Finanziario ovvero dall'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 27 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

ALLEGATI:

Allegato A: Modulo per l'Accettazione delle disposizioni dell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

Allegato B: Modulo per la redazione dell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 28 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Allegato A

**Modulo per l'accettazione delle disposizioni dell'Elenco delle Persone aventi accesso a
Informazioni Privilegiate**

Spettabile
d'Amico International Shipping S.A.
25C boulevard Royal
L-2449 Lussemburgo

All'attenzione del Soggetto Delegato,

Premesso che

[Il sottoscritto] _____

- Riconosce di essere stato inserito nell'Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate conformemente alle disposizioni del Regolamento Interno della Società che disciplina la gestione delle Informazioni Privilegiate e la costituzione di un Elenco di persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate (il "Regolamento");
- Conferma di aver ricevuto una copia del Regolamento;

tutto ciò premesso

- Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento e di accettarle;
- Dichiaro di essere consapevole degli obblighi di legge derivanti nei suoi confronti e nei confronti della Società ai sensi del Regolamento, e delle relative sanzioni legali;
- Si impegna a informare il Soggetto Delegato di ogni modifica riguardante le informazioni fornite conformemente al Regolamento.

(Data)

(Firma)

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE
CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data: 2 marzo 2017

Rev: 01

Pagina: 29 di 31

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

- Acconsente al trattamento dei dati personali forniti ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy, ove applicabili.

(Data)

(Firma)

Emanata: *Presidente*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com.

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PERSONE CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

Allegato B

Modulo per la redazione dell'Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016

PARTE I, TITOLARI DI ACCESSO OCCASIONALE

Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg; hh:mm UTC (tempo coordinato universale)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo coordinato universale)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome (i) del titolare dell'accesso	Cognome (i) del titolare dell'accesso	Cognome (i) di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero d'identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa o cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/ piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza del titolare nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

Emanata: *Presidente*

Approvata: *Consiglio di Amministrazione*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com

**REGOLAMENTO INTERNO CHE DISCIPLINA LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PERSONE CON ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Riferimenti: *Regolamento sugli Abusi di Mercato*

PARTE II, TITOLARI DI ACCESSO PERMANENTE

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo coordinato universale)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo coordinato universale)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome(i) del titolare dell'accesso	Cognome(i) del titolare dell'accesso	Cognome(i) di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero d'identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa o cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

Emanata: *Presidente*

Approvata: *Consiglio di Amministrazione*

Distribuzione: www.damicointernationalshipping.com